



MAG.

BROKER DI ASSICURAZIONE



MAG.

CORSO TESSERATI FIC

09.12.2025



FEDERAZIONE
ITALIANA
CANOTTAGGIO

CONVENZIONE ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE FIC

Tra la FIC e la Compagnia REALE MUTUA è stipulata la convenzione Assicurativa contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale a favore della federazione italiana canottaggio dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate ed aggregate e dei suoi tesserati, come stabilito dal D.M.11/2010 Assicurazione Obbligatoria per gli sportivi dilettati – GU 296 del 20/12/2010.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

TESSERATO: ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente; Volontari sportivi (D.Lgs 120/2023)

BENEFICIARI: l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato

FRANCHIGIA: è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e viene dedotto dall'indennizzo.

CAPITALE E

MASSIMALE: è l'importo massimo della prestazione della Società

SCOPERTO: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato.



IL DECRETO MINISTERIALE 11/2010 PONE L'OBBLIGO ASSICURATIVO CON I SEGUENTI PRINCIPALI PARAMETRI:

- SOLO COPERTURA INFORTUNI E NON RCT
- FRANCHIGIA I.P. FINO AD UN MASSIMO DEL 10%

CAPITALI ASSICURATI :

- MORTE → EURO 80.000,00
- INVALIDITÀ PERMANENTE → EURO 80.000,00

CONVENZIONE ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE FIC

PRINCIPALI DEFINIZIONI

INFORTUNIO: ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per quel che concerne l'invalidità permanente l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base alla Tabella A di cui al Decreto del 3- 11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296. S, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione.



IL TITOLO CHE COSTITUISCE DIRITTO SENZA DISTINZIONE DI ATTIVITÀ PRATICATA, RIENTRANTE COMUNQUE NEGLI SCOPI DELLA CONTRAENTE, DI RUOLO RICOPERTO O DI MANSIONE ESERCITATA, ALLE GARANZIE ASSICURATIVE È LA TESSERA NOMINATIVA E NUMERATA DALLA FEDERAZIONE.

OGGETTO DEL RISCHIO

L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Canottaggio, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento

La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva.

OGGETTO DEL RISCHIO – RISCHIO IN *ITINERE*

Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente e delle Società affiliate, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi missioni e relativi trasferimenti, compreso il rischio in itinere, purché documentati attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti di repertorio della Contraente e/o delle Società affiliate.

L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all'attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

SEZIONE INFORTUNI

SEZIONE INFORTUNI ESTENSIONI DI GARANZIA

ESTENSIONI DI GARANZIA – ART. 31

Sono compresi in garanzia anche:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
- 3) gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
- 4) l'annegamento;
- 5) l'assideramento e/o il congelamento;
- 6) colpi di sole e/o di calore;
- 7) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- 8) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi;
- 9) le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari.



RISCHIO VOLO – ART. 43

L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri;
- da aeroclubs.

1. Perdita dell'anno scolastico

Se a causa di un infortunio, indennizzabile ai termini di polizza, dovesse verificarsi l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%

2. Aumento indennizzo in caso di morte del genitore tesserato

Se si verifica il decesso di un genitore tesserato a causa di un evento coperto dalla presente polizza, l'indennizzo previsto per i figli minorenni conviventi viene aumentato del 100%.

Validità anche per i figli maggiorenni con invalidità grave (almeno 50%).

3. Infortuni causati da guerra

Qualora dovesse iniziare un conflitto armato mentre ci si trova all'estero in un Paese fino ad allora in pace, si è coperti per eventuali infortuni fino a 14 giorni dall'inizio del conflitto.

Non è valida per eventi successi in Italia, Vaticano o San Marino.

4. Rimpatrio della salma

Se un tesserato assicurato muore per un infortunio mentre è all'estero, la polizza rimborsa fino a 5.000 € per riportare la salma in Italia.

5. Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.

6. Morsi di animali o insetti

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 lett c), se un morso causa un ricovero, la polizza rimborsa le spese mediche collegate.

7. Avvelenamenti

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 lett c), se si verifica un avvelenamento involontario e si necessita un ricovero di almeno una notte, vengono rimborsate le spese mediche.

8. Assideramento, colpi di sole/calore, folgorazione

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 lett c), se uno di questi eventi conduce al ricovero, le spese mediche sono rimborsate.

9. Danni estetici (per under 14)

Al soggetto assicurato che non abbia compiuto il 14° anno di età alla data dell'infortunio, sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito.

CAPITALI ASSICURATI

Soggetti E- Dirigenti/ Allenatori/Istruttori società aggregate

Morte	Euro 100.000,00
Invalidità Permanente	Euro 100.000,00
Diaria da Ricovero	Euro 30,00 al giorno franchigia 3 giorni

Tesserati -Volontari Sportivi - Tessera Divulgativa Promozionale Non Agonistica

Giornaliera	
Morte	Euro 80.000,00
Invalidità permanente	Euro 80.000,00

FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE

Art. 45 Invalidità permanente – franchigia assoluta

Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art.44 lett. c) non supera il 3%.

Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 3% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.

Nel caso in cui il grado di invalidità permanente accertato ecceda il 20%, non si darà luogo ad applicazione di nessuna franchigia.

Si prende atto che per la categoria Atleti Club Olimpico, esclusivamente quando convocati dalla FIC, la franchigia del 3% si intende eliminata.



Adesione volontaria – Maggior tutela per chi pratica canottaggio

Art. 76 Oggetto della garanzia

Alle condizioni che seguono è data facoltà ai singoli tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione

Perché conviene aderire?

- ✓ Maggiore protezione economica in caso di eventi gravi
- ✓ Inserimento della garanzia *rimborso spese mediche da infortunio*
- ✓ Incremento dei massimali Morte e IP senza modificare la posizione assicurativa base

Costi e validità

➤ € 35,00

Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di adesione e scadranno inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 31.12.



SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI

Cosa prevede la garanzia integrativa

SOGGETTI ASSICURATI INFORTUNI BASE	TESSERATI/VOLONTARI SPORTIVI/TESSERA DIVULGATIVA PROMOZIONALE – NON AGONISTICA GIORNALIERA	DIRIGENTI/ALLENATORI/ ISTRUTTORI SOCIETA' AGGREGATE	INTEGRATIVA INFORTUNI FIC
MORTE	€80.000,00	€100.000,00	€150.000,00
INVALIDITA'PERMANENTE	€80.000,00	€100.000,00	€150.000,00
DIARIA DA RICOVERO	//	€ 30,00 AL GIORNO Franchigia 3 giorni	//
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	//	//	€1.500,00

Come aderire?

Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via email all'indirizzo:

integrative.fic@magitaliagroup.com

DENUNCIA SINISTRO INFORTUNI

Hai avuto un infortunio durante lo svolgimento di attività Federale?

1. Raccogli i documenti necessari

- Certificato di pronto soccorso
- Tessera FIC valida
- Documento d'identità e codice fiscale
- Modello privacy e modulo denuncia (scaricabile all'interno del Sito Federale)

2. Invia tutto via e-mail a:

-  sinistrific@magitaliagroup.com
- **Assicurati che l'email contenga:**
 - ✓ Tutti i documenti obbligatori
 - ✓ Il modulo denuncia compilato
 - ✓ I tuoi recapiti per eventuali comunicazioni

3. Gestione della pratica

Dopo l'invio, il team MAG prende in carico la pratica:

- Verifica i documenti trasmessi
- Contatta il tesserato in caso di informazioni mancanti o reticenti, chiedendo eventuali integrazioni
- Aggiorna lo stato del sinistro fino alla sua chiusura

Contatti utili per l'assistenza

- ❖ **Centralino:** 06 85306549 - lunedì – mercoledì – giovedì dalle 15:00 alle 17:00
- ❖ **E-mail -** sinistrific@magitaliagroup.com

CONTATTI

Cinzia Mercante
Office Leader sede di Roma

Alessia Funari
Account Executive – Sport / affinity
integrative.fic@magitaliagroup.com

Flavio Mattogno
Account Handler – Sport / affinity
integrative.fic@magitaliagroup.com

Tintori Angeli Leonardo
Business Development Analyst
integrative.fic@magitaliagroup.com